

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3594

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BERSANI, ELKAN, MANZINI

Annunciata il 25 febbraio 1958

Inquadramento nella qualifica di direttore di sezione presso l'Amministrazione civile dell'interno dei consiglieri di prima classe, promossi al cessato grado VIII a seguito degli esami di merito distinto e di idoneità, previsti dal testo unico 30 dicembre 1923, n. 2960

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra i funzionari che rivestivano, a seguito di regolari esami, il grado VIII di gruppo A prima della entrata in vigore delle nuove norme dello stato giuridico degli impiegati dello Stato e fra quelli che hanno recentemente conseguito la promozione a consigliere di 1^a classe a seguito di esami di idoneità, il recente provvedimento relativo alle promozioni per merito comparativo a direttore di Sezione ha determinato una grave situazione di disagio.

La predetta categoria di funzionari, infatti, dichiarati già idonei a rivestire la qualifica di dirigenti di servizio, sostenendo e superando le prove di esami appositamente richieste al fine di tale qualificazione del vecchio ordinamento, a seguito dell'emanazione delle nuove norme sullo statuto degli impiegati dello Stato, si sono visti retrocessi alle semplici funzioni di collaboratori. Il grado VIII con funzioni direttive previste dall'abrogato ordinamento è stato equiparato alla qualifica di consigliere di 1^a classe, con funzioni di collaborazione, determinando conseguentemente una *reformatio in peius* che certamente non poteva essere valutata dal legislatore.

Giova, inoltre, far rilevare la particolare circostanza, per la quale i predetti funzionari, già abilitati ad esercitare funzioni direttive, dovrebbero essere costretti a ripetere, per con-

seguire la promozione a direttore di Sezione — cioè per l'esercizio delle stesse funzioni direttive — un'altra prova d'esame di idoneità, ricadendo, perciò, in un assurdo quanto ingiusto *bis in idem*.

Devesi, poi, sottolineare come — in base al vecchio ordinamento — il passaggio al grado VII trovava luogo mediante la formazione di una graduatoria di merito, mentre a tale sistema è subentrato, ora, quello del « merito comparativo » che certamente non può ritenersi operante nei confronti di quei funzionari, per i quali è stato ritenuto tuttora efficace il vecchio ordinamento, per quanto concerneva la necessità di sostenere esami di idoneità per acquisire il titolo all'esercizio delle funzioni direttive.

È noto che la legge, in generale, non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo, anche se può soffrire e soffre eccezioni per volontà del legislatore, peraltro richieste dal pubblico interesse, con particolare riguardo alle norme di diritto pubblico: si è ritenuto (Consiglio di Stato, 4^a Sezione 5 novembre 1948, n. 457) che l'efficacia temporale di esse, oltre che dal generale criterio della irretroattività della legge, è regolata dall'esigenza che le disposizioni dettate per disciplinare l'azione amministrativa non incidano su situazioni giuridiche formatesi sotto

l'impero di disposizioni precedenti e su rapporti giuridici che, perfezionati prima della entrata in vigore delle nuove norme, abbiano dato vita a diritti perfetti ed acquisiti

Ora è indubbio che le categorie di funzionari sopraspecificati, avendo sostenuto e superato le prove di esame previste dal vecchio ordinamento positivo, sono stati qualificati idonei *all'esercizio delle funzioni direttive*, allora assegnate *indirettamente* ai funzionari di grado VIII e VII, compresi *in un unico ruolo*.

Per essere destinati cioè, alle funzioni direttive era richiesto dal vecchio ordinamento, come lo è richiesto dal nuovo, un accertamento di idoneità rimesso, ora come allora ripetesì, alla valutazione di una speciale Commissione esaminatrice. Ne costituivano e ne costituiscono unici e necessari presupposti: il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione ed il compimento di determinati numeri di anni di effettivo servizio. Si riteneva, cioè, e si ritiene che solo le prove di esami potessero veramente accertare «la coltura professionale, la capacità organizzativa, l'attitudine del concorrente alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e tecnico e, conseguentemente, l'idoneità degli stessi all'esercizio delle funzioni direttive. Solo per le mansioni inferiori e superiori a quelle dei direttori di Sezione era ed è richiesto, per ovvie ragioni, lo scrutinio per merito comparativo. Il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 24 novembre 1949, ebbe ad affermare che sono da evitarsi le deroghe alle disposizioni che prescrivono gli esami per le promozioni, ritenendo detto sistema il più consigliabile come il meno imperfetto di qualunque altro per assicurare alla pubblica Amministrazione gli elementi migliori di cui ha bisogno.

Sembra indubbio, pertanto, che la disposizione transitoria di cui all'articolo 368 del testo unico 10 gennaio 1957, sottraendo al normale Collegio giudicante l'accertamento di tale idoneità e ledendo i diritti già acquisiti dei funzionari che hanno sostenuto e superato le prove d'esame ritenute, in via

normale, necessarie e insostituibili ai fini dell'accertamento dell'idoneità dei candidati a funzioni direttive abbia forzato lo spirito della riforma burocratica che non era certo quello di avvantaggiare alcune categorie di funzionari con irreparabile danno per altre.

Tale danno è stato particolarmente sentito dai funzionari del Ministero dell'interno, unica Amministrazione dello Stato che manteneva e mantiene a tutt'oggi un *ruolo unico* per i gradi VIII e VII, attribuendo agli stessi *indifferentemente*, ripetesì, le funzioni direttive.

Era logico infatti attendersi che i predetti funzionari già promossi al grado VIII con funzioni direttive a seguito di regolare concorso di esami venissero, in virtù di una giusta ed equa norma transitoria, nominati direttore di Sezione senza concorso, con conseguenza giuridicamente e razionalmente incontestabile dell'unificazione nella predetta qualifica delle funzioni.

Ciò al fine di evitare, inoltre, la situazione di alcuni funzionari che, già da anni assegnati a funzioni direttive con 14 e 10 anni di servizio in carriera, sono stati declassati a semplici collaboratori, mentre funzionari provenienti dai ruoli transitori con assai meno anni di carriera, sottoposti alla prova di esami meno impegnativa e difficile, quale è stata indubbiamente quella del colloquio, sono stati promossi direttori di sezione.

Onorevoli colleghi, il provvedimento legislativo che ci onoriamo di sottoporre al vostro esame — *chiedendo per l'esame d'esso la procedura d'urgenza* al fine di non pregiudicare maggiormente lo stato di fatto sopradelineato — è pertanto ispirato a criteri di piena equità e varrebbe a ripristinare, nei confronti di un certo numero di funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, che da anni svolgono funzioni direttive, una condizione di ruolo, che essi hanno già acquisita superando difficili esami e che ora vedono vulnerati a causa di un manchevole coordinamento delle norme del nuovo testo unico con quelle del vecchio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per l'applicazione del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, i funzionari del cessato grado VIII, gruppo A, dell'Amministrazione civile dell'interno (carriera amministrativa) — attualmente inquadrati in virtù dello stesso nella qualifica di consigliere di prima classe — che, avendo superato gli esami di merito distinto e d'idoneità previsti per la promozione a detto grado VIII dal testo unico 30 dicembre 1923, n. 2960, rivestivano antecedentemente alla data del 1° luglio 1956, la qualifica di consigliere di 2ª classe, ovvero, avendo conseguita l'idoneità nell'esame per merito distinto non avevano ancora ottenuta la nomina a tale grado, nonché i funzionari che hanno superato tali esami nell'ultima applicazione del testo unico 30 dicembre 1923, n. 2960, sono inquadrati, entro il termine di tre mesi dalla data della presente legge, nella qualifica di direttore di Sezione.

L'inquadramento dei funzionari predetti nel ruolo dei direttori di Sezione ha luogo anche in soprannumero temporaneo dopo le prime nomine a tale qualifica, effettuate ai sensi delle nuove norme, e con decorrenza dalla data delle medesime.